Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 221

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Sabato 13 Agosto

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5784 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le seguenti leggi:

1. Legge sull'arsenale di Venezia, che costituisce l'allegato *A;*

2. Legge sull'abolizione delle franchigie doganali di Venezia, che costituisce l'allegato *B;*

3. Legge sul bacino di carenaggio nel porto d'Ancona, che costituisce l'allegato *C;*

4. Legge per la soppressione delle direzioni speciali del Debito pubblico, che costituisce l'allegato *D;*

5. Legge sull'imposta dei fabbricati, che costituisce l'allegato *F;*

6. Legge sulle volture catastali, che costituisce l'allegato *G;*

7. Legge sulle tasse di sanità marittima, che costituisce l'allegato *H;*

8. Legge sui diritti marittimi, che costituisce l'allegato *I;*

9. Legge sulle tasse scolastiche, che costituisce l'allegato *K;*

10. Legge sull'imposta di dazio consumo, che costituisce l'allegato *L;*

11. Legge sulle tasse di registro e bollo, che costituisce l'allegato *M.*

Art. 2. È approvata la legge sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, che costituisce l'allegato *N.*

Art. 3. Per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del (10) dieci per cento all'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile, quale viene stabilita dalla presente legge.

Art. 4. Sono approvate le disposizioni relative ai comuni, che costituiscono l'allegato *O.*

Art. 5. È approvata la legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie, che costituisce l'allegato *P.*

Art. 6. Le obbligazioni emesse coi Regi decreti 13 settembre 1867, N. 3918, e 26 maggio 1868, N. 4682, e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo alla data della presente legge, saranno immediatamente annullate.

È fatta facoltà al Governo del Re di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di duecento ottantatre milioni.

Questi titoli saranno accettati al valor nominale in conto di prezzo dei beni da vendersi così in esecuzione della presente legge, come di quella in data 15 agosto 1867, ed annullati mano mano che saranno ritirati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 11 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *A.*
Legge sull'Arsenale di Venezia.

Articolo unico. La spesa di undici milioni di lire autorizzata dalla legge 17 gennaio 1869, n. 4811, sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo della Regia marina sotto il titolo: *Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale militare marittimo di Venezia*, è ripartita in tredici esercizi come segue:

Bilancio	1869	L.	500,000	»
»	1870	»	650,000	»
»	1871	»	1,000,000	»
»	1872	»	1,500,000	»
»	1873	»	1,000,000	»
»	1874	»	500,000	»
»	1875	»	1,000,000	»
»	1876	»	1,000,000	»
»	1877	»	1,000,000	»
»	1878	»	1,000,000	»
»	1879	»	650,000	»
»	1880	»	600,000	»
»	1881	»	600,000	»
Totale		L.	11,000,000	»

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *B.*
Abolizione delle franchigie doganali di Venezia.

Art. 1. Al 1° gennaio 1874 saranno soppresse le franchigie doganali della città di Venezia e vi saranno ordinati dei magazzini generali.

Art. 2. Al Governo del Re è data facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

Art. 3. Sui bilanci 1871, 1872, 1873 è aperto un credito di un milione per sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali colle norme e ne' tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *C.*
Legge sul bacino di carenaggio in Ancona.

Articolo unico. È abrogato l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1862, numero 1057, riguardante la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Ancona.

Sui residui fondi, stanziati per tale opera nei bilanci 1869 e retro, saranno prelevate lire 320,000 al compimento delle banchine state intraprese a levante dell'area designata pel bacino, fino a raccordarle con quelle attuali di Porta Marina.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *D.*
Legge per la soppressione delle direzioni speciali del debito pubblico.

Art. 1. Le direzioni speciali del debito pubblico, aventi sede in Milano, Napoli, Palermo e Torino, non che le casse di depositi e di prestiti stabilite presso le medesime sono soppresse. Le attribuzioni che erano loro conferite sono concentrate rispettivamente nella direzione generale del debito pubblico e nella cassa centrale di depositi e prestiti istituita presso di essa.

Art. 2. Il titolo legale a possedere, richiesto dall'articolo 20 della legge 10 luglio 1861, numero 94, per le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative nei casi di successione testamentaria od intestata, consiste in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui si sarà aperta la successione.

Per le successioni aperte all'estero tale decreto sarà pronunziato parimenti in Camera di consiglio dalla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'amministrazione del debito pubblico.

Queste disposizioni saranno anche applicabili alle successioni che sieno da giustificarsi presso la cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 3. Il titolo legale dello svincolo, divisione e trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso od altrimenti, in favore dei successori, le quali sieno divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli, consisterà in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del domicilio di chi se ne trovava investito alla pubblicazione delle leggi medesime.

Art. 4. Con decreto Reale saranno determinate le norme di procedimento per promuovere, pronunziare e rendere esecutorii i decreti giudiziari contemplati nei precedenti articoli.

Art. 5. Gli archivi delle direzioni speciali del debito pubblico e quelli delle casse dei depositi e prestiti stabiliti presso le medesime per i registri ed altri documenti che non riguardino il servizio corrente dell'amministrazione, saranno ordinati e riuniti rispettivamente agli archivi delle finanze esistenti nelle città di Milano, Napoli, Palermo e Torino.

Art. 6. Le operazioni di debito pubblico e quelle concernenti il servizio dei depositi e dei prestiti potranno essere richieste all'amministrazione del debito pubblico e a quella della cassa dei depositi e dei prestiti fuori del luogo di loro sede, per l'intermedio degli uffizi di prefettura e sottoprefettura, e degli uffizi finanziari del Regno, secondo quanto verrà stabilito nell'apposito regolamento.

Art. 7. Le dichiarazioni permesse dalla legge 10 luglio 1861 presso l'amministrazione del debito pubblico potranno anche operarsi presso gli uffizi di prefettura secondo le norme che saranno stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 8. Con decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore la presente legge.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *F.*
Legge sulla tassa sui fabbricati.

Art. 1. La revisione generale dei redditi dei fabbricati, ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, verrà eseguita in tutto il Regno nel corrente anno 1870 secondo le disposizioni della legge medesima e della presente.

Art. 2. Nelle denuncie da farsi, a senso dell'articolo 6 della sopraccitata legge, dovrà essere aggiunta alle altre indicazioni prescritte, quella del numero con cui ciascun fabbricato risulta ne' catasti e registri catastali esistenti.

Art. 3. La facoltà dell'agente finanziario di rettificare con le prescritte norme i redditi denunciati come presunti viene estesa con la presente legge anche ai redditi denunciati come effettivi.

Anche trattandosi di redditi effettivi, non si farà luogo alla multa che quando la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

Art. 4. Gli edifizi, che in tutto od in parte cessano di essere fruttiferi, per rovina, incendio, demolizione, saranno esentati proporzionalmente dall'imposta dal giorno dell'avvenimento.

Art. 5. Gli aumenti e le diminuzioni previste dall'art. 21 della legge 26 gennaio 1865 non daranno luogo a variazioni che quando procedano da cause con effetto continuativo.

Art. 6. Per ogni fabbricato esente non denunciato a senso dell'articolo 6 della legge suddetta sarà applicata una multa di lire 25.

Art. 7. Chiusi definitivamente i registri di censuazione dei fabbricati, il Governo ne ordinerà la verificazione in ciascun comune.

Art. 8. Il termine di sei mesi stabilito nella legge 26 gennaio 1865 pei ricorsi in via giudiziaria è perentorio, e decorrerà dal giorno della notificazione e pubblicazione dei ruoli nei rispettivi comuni.

Art. 9. Nessuna esenzione dall'imposta dei fabbricati sarà ammessa, oltre le esenzioni tassativamente stabilite con le leggi 26 gennaio 1865, n° 2136, per tutto il Regno, e 15 agosto 1867, n° 3855, per la città di Palermo, come pure le altre derivanti da speciali concessioni a titolo oneroso.

I decreti 10 giugno 1817, ed 8 agosto 1833 per le provincie napoletane e siciliane, il regolamento 12 luglio 1858, n° 6520, per quelle della Lombardia e della Venezia, in quanto l'uno e gli altri si riferiscono ad esenzioni, ugualmente che tutte e singole le disposizioni generali e speciali, che regolarono già le esenzioni medesime nei vari compartimenti del Regno, e che s'intendono come individualmente citate, sono abrogate e cessano di avere effetto.

È abrogata del pari ogni altra disposizione contraria a quelle contenute in questa legge.

Art. 10. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà, per regolamento da approvarsi con decreto Reale, ai modi e forme per la esecuzione della presente legge, coordinando la procedura dell'accertamento con quella vigente per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e fisserà, in quanto occorre, i termini relativi, salvo sempre il ricorso all'autorità giudiziaria, a termini dell'art. 16 della legge 26 gennaio 1865.

A coloro che, uniformandosi a tali disposizioni, entro i termini fissati facciano esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le multe nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunzie relativamente ai redditi accertati nell'antecedente quinquennio.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *G.*
Legge sulle volture catastali.

Art. 1. È resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti; e la denunzia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che offra materia a novella voltura.

I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egualmente obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti.

Art. 2. Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le multe a carico dei contravventori saranno regolate dall'annessa tariffa.

Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarità delle denunzie da parte dei proprietari o possessori non che dei notai, cancellieri ed uscieri in ogni caso di mutamento di proprietà o possesso d'immobili; per la esecuzione delle volture; per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite, ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136; per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazione degli antichi catasti, e dei nuovi relativi ai fabbricati, non che degli estimari e campioni d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione, ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.

Art. 4. La presente legge andrà in attività il dì 1° gennaio 1871, alla qual epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regolare denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanerà in virtù delle facoltà attribuitegli dall'articolo terzo, non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione alla presente che alle anteriori leggi relative alle volture catastali.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

TARIFFA *dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli uffizi del Catasto e delle Imposte dirette in ordine alla legge.*

Titolo	DIRITTI — N°	SPECIE	Ammontare
I. Volture e multe relative.	1	Per ogni voltura . . . . (Diritto fisso) L.	1 »
	2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi . . . . »	» 20
	»	Per ognuno dei successivi trenta numeri . . . . . »	» 10
	»	Per ogni numero oltre i cinquanta . . . . »	» 05
	3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.	
	4	Per ogni mancata denuncia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa:	
		al notaio di . . . . »	10 »
		al cancelliere di . . . . »	10 »
		all'usciere di . . . . »	5 »
II. Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti.	5	Per ogni copia, certificato od estratto . (Diritto fisso) »	1 »
	6	Per ogni numero o fondo, come all'articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti . . . . »	» 05
	7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . »	» 20
	8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intiera la pagina incominciata . . . . »	» 20
	9	Per ogni comune, il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi . . . . »	» 05
III. Tipi o copie di mappa.	10	Per ogni copia od estratto di mappa . . (Diritto fisso) »	1 »
	11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . »	» 10
	12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . »	» 01
	13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica . . . . »	» 20
	14	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati coll'articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato; e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso.	
	15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento, eseguito da persone estranee all'uffizio . »	» 05
		AVVERTENZE. Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi. Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo terzo della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli uffizi esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.	

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
Q. SELLA.

ALLEGATO *H.*
Legge sulle tasse di sanità marittima.

Art. 1. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 giugno 1861, n. 64, relativa al servizio della sanità marittima sono abrogati.

Art. 2. I bastimenti tanto nazionali che esteri pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccato la Turchia Europea ed Asiatica, l'Egitto, la Soria e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del capo Horn e del canale di Suez pagheranno per ogni tonnellata di capacità centesimi 45;

2. Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata di capacità centesimi 25;

3. I piroscafi provenienti dai porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al n. 1 di questo articolo, pagheranno 7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero;

4. I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa, di cui ai n. 1 e 2 mediante il pagamento annuo del triplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno;

5. I bastimenti a vapore potranno andare esenti dalla tassa, di cui ai numeri 1 e 3 mediante il pagamento annuo del decuplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2 e 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbonamento. Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.

Art. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitarii:

a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

b) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazione di commercio;

c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabottaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non maggiore di 10 tonnellate, e centesimi 20 all'anno per tonnellata sino alle 50, centesimi 25 anche all'anno per tonnellata se maggiori di questa portata.

Art. 4. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento, per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

Art. 5. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagata la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. Dovranno però munirsi del permesso sanitario, di cui all'articolo 3, lettera *c)*, se in uno dei luoghi di approdo imbarcassero merci o passeggieri destinati per lo Stato.

Art. 6. Per ogni patente di sanità rilasciata ai bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di lire una per ogni bastimento di portata inferiore alle 50 tonnellate, o di lire tre per ogni portata maggiore.

Art. 7. Sono estese alle provincie venete le leggi 30 giugno 1861, n. 64; 13 maggio 1866, n. 8368; e 31 luglio 1859, n. 3544, nonchè i Regi decreti 16 dicembre 1866, n. 3371, ed 8 settembre 1867, n. 3932, come pure tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno relative al servizio della sanità marittima.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *I.*
Legge sui diritti marittimi.

CAPO I. — *Tassa d'ancoraggio.*

Art. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 55 per tonnellata di capacità.

La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio.

Art. 2. Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche semplici campioni, ed il rifornirsi di qualsiansi provvigioni od attrezzi di bordo che possono essere necessari al compimento del viaggio.

Art. 3. I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in più porti, rade o spiaggie dello Stato, o che vi fanno anche una sola di queste due operazioni, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. Non godranno di tale benefizio i piroscafi, scorsi trenta giorni dalla data del pagamento della tassa; e le navi a vela dopo quattro mesi dalla data medesima.

Art. 4. L'imbarco e lo sbarco di passeggieri equivale all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio, a meno che esso non accada per ragione di malattia od in caso di rilascio forzato.

Art. 5. I bastimenti nazionali a vela e gli esteri equiparati ai nazionali ed ai piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti potranno andare esenti dalla tassa, di cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e 65 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e però le tasse già pagate, a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.

Le navi di portata non superiore a 50 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno, qualunque sia il numero dei loro approdi.

Art. 6. I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro un mese dal giorno che ebbe luogo il primo approdo.

Art. 7. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto, seguitando nel resto le regole stabilite pei bastimenti nazionali.

Art. 8. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

Art. 9. Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio:

I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera;

I battelli addetti alla pesca lungo il littorale dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge.

Art. 10. Andranno pure esenti dalla tassa di ancoraggio i bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione, e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio.

CAPO II. — *Diritti marittimi diversi.*

Art. 11. I bastimenti sì nazionali che esteri equiparati ai nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle darsene dello Stato centesimi 6 per tonnellata.

Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata non superiore a 50 tonnellate.

Art. 12. Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andrà soggetto ad una metà del menzionato diritto per ogni mese di stazione.

Per il pagamento di questa tassa, il mese cominciato si avrà per compiuto.

Art. 13. Al diritto per l'ingresso e soggiorno nelle darsene sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti.

Art. 14. Per la spedizione della patente di nazionalità si pagheranno lire cinque pei bastimenti di portata sino alle 50 tonnellate, e lire dieci per quelli di maggior portata.

Art. 15 Si pagherà il diritto di lire due e cinquanta centesimi:

a) Per ogni foglio del ruolo d'equipaggio;

b) Per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiaggie.

Art. 16. Per il libretto di matricolazione della gente di mare si esigeranno centesimi 60.

Art. 17. Per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile si pagheranno:

Dagli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire trenta;

Dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabottaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primo macchinista, lire venti;

Dagli aspiranti al grado di padrone e di macchinista, lire dieci;

La detta tassa sarà pagata metà per l'esperimento teoretico e metà per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza.

Art. 18. Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

Patenti di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta;

Dette di capitano di grande cabottaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primi macchinisti, lire quaranta;

Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire venti;

Per la promozione da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque;

Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque.

Art. 19. Per le autorizzazioni a navigare come secondo di bordo al gran cabottaggio, per le autorizzazioni illimitate ai marinai di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabottaggio in paese estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabottaggio o dei padroni, si pagheranno lire 10.

Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si perciperanno lire due.

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

Art. 20. La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per imprestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle località, per decreto Reale.

Art. 21. Con la presente legge è abolita la legge 17 luglio 1861.

È pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina contraria alle disposizioni della presente.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *K.*

Legge sulla tasse scolastiche.

Art. 1. Per ciascuno dei tre studi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione, è stabilita una tassa di ammissione di lire 40, ed una tassa complessiva di lire 720. La ripartizione di questa nei diversi rami di studio sarà fatta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la facoltà di filosofia e lettere, e per quella di scienze fisiche e naturali, la tassa di ammissione è di lire 40, e la complessiva degli studi di lire 360, da ripartirsi come sopra.

Le altre tasse universitarie pei diplomi che autorizzano alle professioni minori sono stabilite:

Per la farmacia e il notariato:
Tassa d'ammissione . . . . L. 30
Tassa complessiva degli studi . . . » 120

Per la flebotomia:
Tassa d'ammissione. . . . . L. 15
Tassa complessiva degli studi. . . . » 30

Per la veterinaria:
Tassa d'ammissione. . . . . L. 20
Tassa complessiva degli studi. . . » 100

Per l'ostetricia:
Tassa d'ammissione. . . . . L. 15
Tassa complessiva degli studi . . . » 50

Art. 2. Le tasse dell'insegnamento liceale, ginnasiale e tecnico sono stabilite come segue:

Licei ed istituti tecnici (anni 3).
Tassa d'ammissione . . . . L. 40
Tassa d'iscrizione annua . . . . . . » 60
Tassa di licenza . . . . » 75

Ginnasi (anni 5).
Tassa d'ammissione . . . . L. 5
Tassa d'inscrizione pei primi tre anni » 10
Tassa d'inscrizione pei due ultimi anni » 30
Tassa di licenza. . . . . » 30

Scuole tecniche (anni 3).
Tassa d'ammissione . . . . L. 5
Tassa d'inscrizione annua. . . . . . » 10
Tassa di licenza . . . . » 15

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *L.*

Legge sul dazio consumo.

Art. 1. Gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827 sono applicabili solamente ai comuni chiusi, colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti.

Per questi consorzi e per le suddette porzioni di comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

La riscossione dei dazi nei comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 2. Ai comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

Quelle già concesse pel debito arretrato a tutto il 1868 sono estese anche alle somme insolute del canone pel 1869.

I comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente.

A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel pagamanto delle rate scadute, o che andranno a scadere, sarà dovuto l'interesse del 6 per cento.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto tanto del debito arretrato, che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente, o per appalto, la riscossione dei dazi sì governativi, che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al comune.

Art. 3. Il debito del comune di Napoli a tutto dicembre 1869 sarà pagato a eguali rate trimestrali in un dodicennio, a partire dal 1871, con un interesse scalare del tre per cento sulle rate a scadere, e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 4. Dove per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei comuni contermini sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento colle sue condizioni rispetto ai comuni interessati sarà stabilito per decreto Reale, sentiti i comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

In questo caso i depositi nei comuni aperti soggetti all'abbuonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5. È vendita al minuto quella in quantità minore di lire 25 pel vino e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo a contestazione della frode.

È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a' lavori agricoli.

Art. 6. Il dazio di consumo a pro dello Stato all'introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei comuni chiusi, ed all'immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei comuni aperti, è dovunque stabilito:

a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in lire 8 per ettolitro;

b) Per quelli a più di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori, in lire 12 ettolitro;

c) Per quelli introdotti in bottiglie è sempre di centesimi 20 per bottiglia.

Art. 7. È istituita a pro' dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolmetro di Gay-Lussac.

È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno.

Art. 8. Ai diritti doganali per l'importazione dall'estero delle bevande distillate sarà aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di centesimi 20 l'una.

Per le miscele il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sarà sempre di lire 20 l'ettolitro.

Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità introdotte nelle città franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito.

Art. 9. Nell'applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di bevande distillate, si terrà conto anche di detta sopratassa.

Art. 10. Nell'esportazione dell'alcool sarà restituita la tassa pagata all'interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantità non inferiore a cinque ettolitri.

Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si esportano all'estero in botti e in quantità non inferiore a trenta ettolitri nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11. I Consigli comunali possono imporre:

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per 0[0 del medesimo.

b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per 0[0 del valore.

Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvati con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso.

Art. 12. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per 0[0 della tassa accennata nell'art. 6.

Art. 13. La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei comuni aperti contermini ai comuni chiusi e nelle porzioni dei comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire due negli altri comuni aperti.

Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa.

Art. 14. La legge 3 luglio 1864, n. 1827, ed il legislativo decreto 28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo e sulle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazzose, sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 15. È data facoltà ai comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni gli saranno rimborsate dai rispettivi comuni interessati.

Art. 16. Con decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate:

1. Le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell'imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac;

2. Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbuonamenti coi fabbricatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo decreto succitati;

3. Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessorii all'agricoltura, esercitando tale industria in dettaglio;

4. Le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento della linee daziarie dei comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;

5. Le norme per la formazione dei consorzi dei comuni aperti;

6. Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei comuni aperti e nei territori dei comuni chiusi al di fuori del recinto daziario.

Art. 17. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1871.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *M.*

Legge sulle tasse di registro e bollo.

Art. 1. È portato al 20 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta stabilito sulle tasse di che nelle leggi 21 aprile 1862, n. 587; 6 maggio 1862, n. 593; 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 10; 14 luglio 1866, num. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, n. 4137, articolo 9; 19 luglio 1868, n. 4480.

La stessa sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse stabilite dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520; dagli articoli 2, 4 e 23 della legge 21 aprile 1862, n. 588.

Sono parimenti aumentate del 10 per cento le tasse che nelle diverse provincie del Regno sono dovute per il rilascio dei permessi di porto d'armi e delle licenze di caccia, e quelle stabilite dalla legge 17 maggio 1866, n. 2933, sulle concessioni di fiere e mercati.

Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Art. 2. È accordata agli ispettori e ricevitori del registro e bollo ed ai cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle sopratasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate, e dipendenti:

1. Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte;

2. Da ommessa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro un termine fisso;

3. Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o dell'avveramento di condizioni sospensive;

4. Da ommessa denunzia di successioni o da ommissione dei beni d'ogni specie nelle denunzie presentate.

La retribuzione per le contravvenzioni di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4 non è dovuta al ricevitore del registro quando gli atti e le denuncie siano presentati volontariamente per la registrazione e la liquidazione delle tasse e sopratasse dovute.

Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all'attuazione della presente legge, e quindi si darà il caso previsto dall'articolo 46 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie.

Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle provincie venete e mantovane in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864.

Art 4. È data facoltà al Governo del Re di determinare con decreto Reale l'epoca in cui la presente legge andrà in osservanza, e di stabilire le norme per la sua esecuzione.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *N.*

Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 1. A cominciare dall'anno 1871 l'aliquota d'imposta sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento. A partire da quest'epoca, è tolta alle provincie ed ai comuni la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.

Art. 2. Le Commissioni comunali e consorziali di cui all'art. 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del comune o consorzio.

Quando un comune o consorzio abbia una popolazione superiore ai 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sopraindicata.

La metà dei delegati del Governo sarà scelta fra i consiglieri comunali che non siano impiegati governativi.

Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Art. 3. L'imposta di ricchezza mobile è dovuto per tutti i redditi che vi sono soggetti, nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

I possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento, o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.

Art. 4. L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Però la cessazione di un cespite di reddito, che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo.

Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo.

Art. 5. L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio.

In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato.

Art. 6. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente.

Art. 7. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni sarà liquidata sulla metà del loro ammontare.

Art. 8. Le Commissioni istituite per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogniqualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

È applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'articolo 19 della legge 14 luglio 1864.

Art. 9. I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti, e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 4 della legge 28 maggio 1867, n. 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente.

Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile, a termini degli articoli 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, e dell'ultimo paragrafo dell'articolo 7 della presente.

Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta.

Art. 11. Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna detrazione, e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti emessi dai comuni e dalle provincie, o da altri per loro conto, come pure da qualsiasi altro ente morale, società od individuo. L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno, nei modi e per gli effetti dell'articalo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023.

La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile sarà fatta senza detrazione alcuna, e per tutto il loro ammontare, anche sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto.

Art. 12. Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria, indicato nell'articolo 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, sarà, per qualsivoglia quistione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo, o dalla applicazione della ritenuta.

Art. 13. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dai redditi medesimi nell'applicazione della tassa di manomorta, stabilita colla legge 21 aprile 1862, n. 587.

Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui sedditi di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 14. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola colle leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta.

Nel suddetto regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile secondo le leggi in vigore.

Art. 15. Per l'applicazione dell'imposta del 1871 è fatta facoltà al Governo di fissare l'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni, di cui è cenno nell'articolo 5.

Art. 16. È autorizzata una spesa di 500,000 lire da inscriversi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle finanze 1870, col titolo di *Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.*

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *O.*

Disposizioni relative ai comuni ed alle provincie.

Art. 1. Alle facoltà accordate ai comuni nell'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Art. 2. Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32, 68 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 e contemplate nell'articolo terzo della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti.

Art. 3. I comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche o private, e sui domestici.

Art. 4. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionari di vetture sì pubbliche, che private, tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

Art. 5. La tassa sulle vetture private che siano fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture.

Art. 6. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche questa si riterrà nel comune più popoloso.

Art. 7. Nascendo contestazioni fra comuni della medesima provincia deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due comuni diversi.

Se i comuni appartengono a provincie diverse, deciderà con suo decreto il Ministro dell'Interno.

Art. 8. I comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa.

Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869, 1870 è ceduta ai comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

Lo Stato restituirà ai comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione.

Art. 10. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

Art. 11. La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza.

Art. 12. Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 13. È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli articoli 11 e 12 del decreto predetto.

Art. 14. A cominciare dal 1° gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle provincie quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia.

Art. 15. È accordato un compenso ai comuni sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873 pagabile in rate semestrali ed eguale al 30 per 0[0 della massima somma che essi potevano sovraimporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovrimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valsi del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col decreto legislativo del 26 giugno 1866 e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i prefetti render esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette.

Art. 16. A partire dal 1° gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei comuni:

1. La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle provincie siciliane, ad eccezione degli ispettori che rimangono a tutto carico dello Stato.

Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno;

2. Le spese per la vaccinazione nei comuni delle provincie toscane;

3. Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei comuni delle provincie venete e di Mantova.

Art. 17. La quota dei comuni pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza, per ogni sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 (allegato *B*).

Occorrendo di variare il ruolo organico si seguiranno le disposizioni dell'articolo 24 della legge sopra citata, ma a luogo dei comuni saranno intese le deputazioni provinciali.

Art. 18. Le spese della conservazione del *virus* (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della provincia, e la conservazione del vaccino sarà fatta a cura della deputazione provinciale. Sarà permesso alle provincie di costituire dei consorzi a questo effetto.

Visto, il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *P*.

Legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto.

Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'articolo 1 del numero 1 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

Art. 3. Rimangono escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con decreto Reale verranno dichiarati monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese.

Art. 4. Nella esenzione della conversione stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) Gli edifizi ad uso di culto;

b) Gli edifizi necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

Art. 5. La tassa straordinaria del 30 per 0[0 imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, num. 3848, non si applicherà al singolo beneficio che costituisce la congrua dei singoli parroci a norma dell'articolo 2, nè ai benefici cui sia annessa l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura; ed a partire dal 1° gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni.

Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per 0[0 sulla rendita del patrimonio predetto corrispondente al tempo anteriore al 1° gennaio 1871.

Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 per 0[0 quegli edifizi addetti al culto e non contemplati pei precedenti articoli che siano dichiarati monumentali con decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti, e dimostrato che fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento.

Art. 7. Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi.

Art. 8. Per l'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri benefizi e le cappellanie che eccedono il numero di sei.

Art. 9. Resta mantenuta per le provincie di Sicilia la legge 10 agosto 1862, num. 743.

Saranno parimenti applicate le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente.

Visto, Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Il N. 5785 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re ha facoltà di stipulare colla Banca Nazionale del Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'allegato *R*.

Prima che il credito della Banca verso lo Stato sia ridotto di lire 283 milioni, il Governo provvederà alla estinzione totale del mutuo di 500 milioni ed alla cessazione del corso forzato.

Art. 2. È data facoltà al Ministro delle Finanze di creare tanta rendita del 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico quanta valga a fare entrare nel Tesoro sessanta milioni di lire.

Detta rendita sarà alienata o servirà di base ad operazioni di anticipazione, preferibilmente col Banco di Napoli, col Banco di Sicilia e colla Banca Nazionale Toscana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 11 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

ALLEGATO *R*.

Progetto di convenzione colla Banca Nazionale.

Art. 1. La somma di 100 milioni di lire anticipate al Tesoro dello Stato dalla Banca Nazionale contro deposito di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico sarà portata in aumento al mutuo di 278 milioni in biglietti fatto dalla Banca al Tesoro in forza dei decreti legislativi in data 1° maggio e 5 ottobre 1866.

Art. 2. La Banca Nazionale verserà inoltre al Tesoro, a titolo di mutuo, altri 122 milioni, dei quali 50 milioni in oro e 72 in biglietti. Le somme suddette saranno versate a misura che ne sarà fatta richiesta dal Governo, e dalla data dei rispettivi versamenti decorrerà l'interesse di cui all'art. 9.

Art. 3. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro dello Stato a' termini degli articoli precedenti.

Il detto ammontare ha per limite massimo la somma di 450 milioni di lire, e sarà ridotto col ridursi del mutuo, a' termini dell'art. 10.

Art. 4. Il *maximum* della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito in 750 milioni colla legge del 3 settembre 1868, potrà essere aumentato sino a 800 milioni.

Art. 5. In garanzia del mutuo suddetto di 500 milioni il Governo italiano depositerà nelle casse della Banca Nazionale obbligazioni dell'Asse ecclesiastico per un valore nominale di lire 333,000,000.

Art. 6. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia continuerà a fare come ora la vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, di cui all'articolo precedente, in tutte le sue sedi o succursali ed in quelle della Banca Nazionale Toscana.

Nelle provincie in cui non esistono sedi o succursali delle banche predette, il Ministro delle Finanze autorizzerà i tesorieri provinciali ad effettuare la vendita delle obbligazioni per conto della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Art. 7. Il prezzo di vendita delle obbligazioni resta fissato a lire 85 per ogni lire cento nominali.

Art. 8. Il conto della vendita delle obbligazioni sarà regolato semestralmente il 31 marzo ed il 30 settembre. Il prodotto della vendita risultante da detto conto sarà ritenuto dalla Banca e portato a credito del Tesoro alle date suddette a diminuzione del suo debito pel mutuo di 500 milioni.

Art. 9. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore nel conto del mutuo di 500 milioni alle epoche suddette, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse annuo di centesimi 60 per ogni cento lire, cessando gl'interessi ora vigenti sul mutuo di 278 milioni e per l'anticipazione dei cento milioni.

Art. 10. A misura e fino alla concorrenza della somma che la Banca riceverà dallo Stato per effetto della vendita delle obbligazioni, od altrimenti, in isconto del mutuo di 500 milioni sarà ridotto il limite della circolazione dei biglietti stabilito coll'art. 4.

Art. 11. Dei 500 milioni dovuti alla Banca dallo Stato, 50 saranno restituiti in oro.

Art. 12. Il Governo si obbliga a non vendere altre obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, oltre quelle date in garanzia alla Banca Nazionale fino a che il credito della Banca sia ridotto a 217 milioni.

Art. 13. La presente convenzione avrà il suo effetto il giorno successivo a quello in cui sarà approvata per Reale decreto.

Visto, il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il R. console a Marsiglia in occasione della recente sciagura toccata alla colonia italiana in Costantinopoli per l'incendio scoppiato a Pera iniziò una colletta a favore dei poveri colpiti da quel disastro, la quale fruttò lire 1270 in oro, raccolte fra i cittadini italiani colà dimoranti.

— **Leggesi nel** *Giornale di Sicilia* **sotto la data di** Palermo, 9 agosto:

La Commissione di antichità e belle arti trattava con taluni maestri la compra di un *dolio* pregevolissimo non tanto per appartenere a remota antichità, quanto per la sua grandissima mole e forma; quando avvertito di ciò il cav. Sammartino Ramondetta, proprietario del cavamento, nel ritare le di cui fondamenta rinvenivasi il dolio in parola, ne faceva volontariamente dono al Real Museo di questa città.

— Registriamo con piacere, dice il *Corriere Mercantile*, un altro fatto onorevole alla nostra marina mercantile.

Il piroscafo *India*, che or son tre giorni avvisammo ripartito da Bombay, viene di retrocedere, secondo notizie telegrafiche, in quel porto, rimorchiando un grosso vapore inglese, il *Mula*, appartenente alla *Bombay and Bengal Company*, che le tempeste avvenute in quei mari aveano reso inabile (*disabled*) interamente a navigare, e che senza il soccorso e la bravura del capitano Dodero comandante dell'*India* sarebbe inevitabilmente perito.

L'*India* riprendeva oggi il suo viaggio pel Mediterraneo.

ELEZIONI POLITICHE del 7 agosto.

(*Prima votazione*)

Collegio di Paternò. — Elettori inscritti 898, votanti 490. Paternostro voti 280. Daniele 166. Sgroente 44. Ballottaggio fra i due primi.

DIARIO

A Londra, lord Granville nella Camera dei lords, e il signor Gladstone in quella dei comuni, hanno dichiarato che avevano proposto ai governi di Francia e di Prussia, e quindi anche agli altri governi mallevadori della neutralità belgica, una convenzione colla quale si stipulasse che, se nel corso delle operazioni della guerra, uno degli eserciti belligeranti violasse la neutralità del territorio belgico, l'Inghilterra sottentrerebbe a sostenerla e, a questo fine, coopererebbe armata coll'altra parte belligerante, senza tuttavia prender parte alle operazioni generali della guerra, circoscrivendo il proprio intervento alla difesa della neutralità del Belgio. Il trattato sarebbe valido per dodici mesi dopo la ratifica.

I giornali inglesi recano che il nuovo trattato per la neutralità del Belgio è stato firmato, il 9 agosto, dal conte Bernstorff, ambasciatore di Prussia, e da lord Granville. L'ambasciatore francese ha anche ricevuto dal suo governo facoltà di sottoscrivere il trattato.

Il *Journal Officiel* del 9 corrente contiene: il decreto dell'imperatrice reggente che dichiara in istato d'assedio i dipartimenti compresi nella 3ª, 4ª e 7ª divisione militare territoriale, nonchè i dipartimenti della Costa d'Oro, di Saona e Loira, dell'Ain e del Rodano; il proclama firmato dai ministri per chiamare all'armi tutti i cittadini ed un secondo proclama ministeriale col quale si annunzia l'armamento della nazione e la preparazione dello stato di difesa di Parigi. Quanto ai dispacci di guerra contenuti in questo numero del foglio ufficiale di Francia essi ci vennero tutti comunicati dal telegrafo.

Lo stesso giornale del 10 reca: l'annunzio che i ministri hanno rassegnate le loro dimissioni all'imperatrice, che le ha accettate, e che il generale conte di Palikao venne incaricato della formazione del nuovo gabinetto, nonchè un decreto con cui viene ordinato che gli inscritti marittimi, i quali hanno compiuto il loro periodo obbligatorio di sei anni di servizio, potranno venire chiamati a prestare servizio nella flotta mano mano che se ne presenti il bisogno.

Gli altri fogli parigini in data del 10 commentano distesamente la seduta che ebbe luogo il giorno prima al Corpo legislativo, ed ebbe per conseguenza il ritiro del Ministero Ollivier. La lista della composizione del nuovo Ministero formato dal conte di Palikao sotto la sua presidenza si legge nei giornali medesimi conforme alle notizie stateci comunicate in via telegrafica. Fra le notizie di guerra, la più importante di quelle pubblicate dai giornali parigini di martedì e mercoledì riguarda l'assunzione del maresciallo Bazaine a comandante in capo delle operazioni militari. Tutte le altre si riferiscono al movimento di concentrazione dei vari corpi dell'esercito francese su Metz e Nancy, ed alla constatazione che tale movimento andava operandosi senza essere inquietati dal nemico.

Ciascuno dei fogli citati ha una rubrica speciale nella quale annovera e descrive le scene di disordine e le parziali dimostrazioni violente occorse a Parigi il giorno 9 particolarmente sulla piazza e sul ponte della Concordia ed in genere nelle vicinanze del palazzo Borbone. Tali dimostrazioni non ebbero del resto conseguenze di gran rilievo. Alla sera la città era rientrata in tutta quella maggior calma che era consentita dalla straordinaria gravità della situazione.

La Camera dei deputati del Belgio ha cominciata martedì la verifica dei poteri de' suoi membri. Più di trenta elezioni sono state convalidate. Il Senato nella sua seduta dello stesso giorno ha costituito il suo seggio. Il principe de Ligne venne eletto presidente.

Ecco il testo del rescritto, che S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe ha indirizzato al ministro del culto Stremayr, riguardo all'abolizione del concordato:

« Caro ministro Stremayr,

« Dopo che la convenzione (Concordato) conchiusa con Sua Santità Papa Pio IX il 18 agosto 1855 in Vienna, promulgata colla mia patente del 5 novembre 1855, n. 195, bollettino delle leggi dell'impero, venne a decadere per effetto della recentissima dichiarazione della Santa Sede sulla pienezza dei poteri del capo supremo della Chiesa cattolica, in seguito del che il mio ministro degli esteri avviò le pratiche necessarie per notificare alla sede pontificia l'abolizione formale di detta convenzione, io v'invito a prendere le opportune disposizioni e specialmente a preparare pel Consiglio dell'impero quei disegni di legge che sono necessari affinchè le prescrizioni ancora vigenti della mia patente del 5 novembre 1855 sul regolamento degli interessi della Chiesa cattolica nel mio impero vengano modificate conformemente alle leggi fondamentali e avuto riguardo ai rapporti storici esistenti. »

Questo rescritto porta la data del 30 luglio 1870, ed è sottoscritto dall'imperatore.

Oltre a questo rescritto, la *Wiener Zeitung* pubblica pure nella sua parte non officiale l'estratto di una relazione del ministro del culto all'imperatore in ordine all'abrogazione del Concordato, e un dispaccio del conte Beust al cavaliere Palomba, a Roma (colla data del 30 luglio 1870), relativo alla denunzia di esso Concordato. Quest'ultimo documento è pubblicato in lingua francese.

Un telegramma della *Neue Freie Presse* reca che il presidente Grant dichiarerà quanto prima col mezzo di una circolare la neutralità degli Stati Uniti.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo la votazione a squittinio segreto di quattro fra i progetti di legge discussi in precedente seduta, il Senato approvò senza contestazione e per articoli i seguenti disegni di legge:

1° Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o, in difetto, della prole minorenne degli impiegati civili morti in servizio comandato o in conseguenza di esso;

2° Parificazione dell'attestato di licenza ottenuta alla R. Scuola di commercio di Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare;

3° Trattati di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e le Repubbliche di Guatemala, Honduras, del Perù e di Nicaragua.

In fine della seduta il senatore Pernati interpellò il Ministro della Finanza se nei documenti sull'amministrazione dei canali Cavour, da esso comunicati alla presidenza del Senato, si trovino tutti quelli presentati all'altro ramo del Parlamento, con preghiera, in caso contrario, di volerne completare la comunicazione; al qual desiderio il Ministro della Finanza dichiarò che soddisferebbe tosto gli fosse possibile.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 12.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	11	12
Rendita francese 3 %	65 45	65 35
Id. ital. 5 %	47 75	47 —
Valori diversi.		
Ferrovia lombardo-venete	380 —	380 —
Obbligazioni	215 —	216 —
Ferrovie romane	— —	— —
Obbligazioni	115 —	114 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	— —	— —
Obbligazioni ferr. merid.	— —	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	— —	135 —
Obblig. della Regia Tabacchi	390 —	400 —
Azioni	— —	— —
Vienna, 12.		
Cambio su Londra	— —	— —
Londra, 12.		
Consolidati inglesi	91 —	— —

Parigi, 12 (ore 1 30 pom.)

Il Senato approvò questa mattina ad unanimità il progetto approvato dal Corpo legislativo che fissa ad un miliardo il credito per la guerra e quello del corso forzoso dei biglietti della Banca.

Il principe di La Tour d'Auvergne accettò il portafoglio degli affari esteri, e parte oggi da Vienna per venire a Parigi.

Londra, 12.

Consolidati 91 1[8.

Annover, 12.

Il generale Sheridan, proveniente da Londra, recasi a Berlino per assistere alla campagna nel Quartier generale prussiano.

Monaco, 12 (ore 4 pom.).

(*Ufficiale*). — Il primo corpo bavarese, passati i Vosgi, arrivò oggi a Diermeringen.

Parigi, 12 (ore 3 50 pom.).

(*Ufficiale*). — Si ha da Metz, ore 9 ant., che l'Imperatore si recò stamane a visitare le truppe, che presero posizione intorno alla piazza. Lo stato delle truppe è eccellente. Le comunicazioni con Strasburgo sono interrotte.

Parigi, 12 (ore 5 pom.)

Corpo legislativo. — Il conte di Palikao dice che la dimissione di Le Bœuf da maggiore generale fu accettata. Soggiunge che fra quattro giorni 700,000 uomini saranno mandati alle frontiere.

Chevreau dice che il governo si prepara di scacciare dal territorio francese tutti i sudditi tedeschi.

Pelletan biasima questa misura.

Chevreau risponde che l'espulsione sarà applicata con temperamenti.

Parigi, 13 (ore 6 50 ant.)

(*Ufficiale*). — Il maresciallo Bazaine è nominato comandante in capo del secondo, del terzo e del quarto corpo dell'armata del Reno; il generale Trochu è nominato comandante in capo del dodicesimo corpo, che si sta formando a Châlons; il generale Vinoy è nominato comandante in capo del tredicesimo corpo che si sta formando a Parigi.

Un decreto di ieri ordina che le guardie mobili dall'8ª alla 12ª divisione militare siano riunite immediatamente nel capoluogo di ogni dipartimento.

Metz, 12 (ore 6 10 pom.).

Alcuni esploratori nemici giunsero alla stazione di Frouard. Essi furono respinti, e il loro ufficiale fu fatto prigioniero.

La nostra cavalleria fece questa mattina una brillante ricognizione sulla Nied.

Gli esploratori nemici giungono molto avanti, ma il grosso delle forze trovasi lontano.

Berlino, 12.

La Regina in persona prende cura speciale dei prigionieri francesi. Essa ha fatto equipaggiare gli ufficiali di biancheria e d'altri oggetti necessari. I prigionieri nel loro passaggio per le stazioni sono trattati come i nostri propri soldati, e ricevono ogni sorta di soccorsi.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 13 agosto 1870*)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 luglio 1870	»	51 40	51 30	— —	— —	—	—	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	33 25
Imprestito Nazionale 5 0[0	id.	»	77 25	77 —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	71 70	71 50	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	620 —	615 —	— —	— —	—	—	620
Obb. 6 0[0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	420
Imprestito Ferriere 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	1760 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2050
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0[0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0[0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	285 —	278 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0[0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	52 50
3 0[0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	34
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	73 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90		
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		22 11	22 09
								Sconto Banca 6 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 51 40 p. cont. — Nap. d'oro 22 08-09-10.

Intendenza di Finanza
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Vendita de' beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, numero 793 e 24 novembre 1864, n. 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia agente per conto del Governo.

Avviso d'asta.

Per effetto dell'avvenuta deserzione d'asta nel giorno 22 giugno 1866, presso la già Direzione demaniale di Lecce per la diffinitiva aggiudicazione del lotto unico, elenco 15, Grottaglie, sul relativo prezzo di stima, il Ministero delle finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari) con dispaccio del 19 maggio anno corrente, n. 48607, partecipato dalla Società anonima sunnominata con sua nota 27 stesso mese, n. 12641, autorizzava la esposizione a nuovi incanti del suddetto lotto sul ridotto e complessivo prezzo di L. 113,274 67, delle quali L. 8,144 02 di scorte.

Descrizione del fondo sito in Grottaglie - Taranto - Francavilla.

Masseria Mannara, già delle Agostiniane di Martina. Si compone di terreni olivati, seminatorii, macchiosi ed erbosi con esteso caseggiato rurale e scorte vive e morte, divisi dalla strada detta per la Foresta che dal basso dei locali di Martina conduce a Francavilla in due latifondi della estensione complessiva di ettari 501 41 36, riportata sul catasto di Grottaglie all'art. 483, sez. C, n. 1, 2, 3, 4; di Francavilla all'art. 1832, sez. G, I, n. 65, 66, 1; di Taranto all'art. 1522, sez. E, n. 4, 5, 6, a cui

1° *Latifondo* confina: 1° colla indicata strada detta della Foresta, 2° masseria eredità dell'ex-monastero dei Paolotti di Grottaglie, 3° e 4° Capitolo di Grottaglie.

2° *Latifondo* confina: 1° masseria Monambola, già del detto monastero e col duca di Montejasi, 2° masseria Antoglia del detto Montejasi, 3° strada per Francavilla, 4° masseria Case Bianche di Vitantonio Lasorte.

Per effetto di che

Alle ore 12 meridiane del giorno 7 settembre p. v. nell'ufficio dell'Intendenza di finanza in Lecce, dinanzi al signor Intendente o ad un suo delegato, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente della masseria descritta nel lotto suddetto, distinto nell'elenco 15°, proveniente dalla cassa ecclesiastica e passato al Demanio. Quale elenco, assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

L'asta sarà aperta sul prezzo suenunciato, ed ogni offerta in aumento non potrà esser minore di L. 500.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti documentare di avere depositato presso l'ufficio del registro di Grottaglie, o presso la segreteria dell'Intendenza, in danaro o in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio suddetto, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere. Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intero ammontare delle scorte.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per ogni aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione e della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'art. 15 del capitolato generale.

Dall'Intendenza di finanza, Lecce 4 agosto 1870.

2557 — *L'Intendente*: BLANCO.

Avviso.

Si rende noto che questo R. tribunale provinciale in senato di commercio, e sopra istanza 28 spirante mese, n. 4377, di Boschetti Secondo ed altri, contro Lusenti Antonio, negoziante di pellami di qui, ora dichiarato assente e d'ignota dimora, al quale fu deputato in curatore questo avvocato dottor Secondo Fano, e la di cui ditta è inscritta negli atti di questa Camera di commercio, venne con odierna deliberazione avviata la procedura di componimento amichevole contemplata dalla legge 17 dicembre 1862 sopra la sostanza mobile ovunque esistente, e la sostanza stabile esistente nella parte di questo Stato, ove detta legge è in vigore; nominato in commissario giudiziale questo notaio dottor Angelo Corridori pel sequestro della sostanza del nominato Losenti, e successiva inventariazione ed amministrazione, a termini dei combinati §§ 8 e 17 della menzionata legge, ed eziandio per la direzione della pertrattazione di amichevole componimento riguardo alla sostanza stessa, ritenuta frattanto la sospensione di ogni pagamento ed avvertiti i creditori che la citazione per le pratiche sopraccennate e per insinuazione dei crediti all'uopo necessaria verrà loro notificata separatamente.

Il che sarà affisso nei soliti luoghi di questa città, inserito per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* di Firenze e Mantova, e comunicato ad ogni creditore conosciuto a termini di ragione.

Dal R. tribunale provinciale.
Mantova, li 29 luglio 1870.

Il dirigente
MOLINARI.

2560 — FRANCHI, direttore.

Avviso d'asta.

Alla pubblica udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta in Scansano la mattina del dì sei settembre 1870, alle ore dieci, alle istanze di Domenico Bastianini, possidente domiciliato alle Preselle di Montorgiali, avrà luogo il secondo incanto per la vendita dell'appresso fondo espropriato in danno del signor Ottavio Tognetti, possidente domiciliato a Grosseto, residente in Castiglione della Pescaia, consistente:

In un orto con fabbricato annesso ad uso di abitazione, situato in Grosseto in contrada la via del Giuoco del Cacio, oggi via Nuova, cui confinano suolo pubblico, passeggio delle mura, Giagnoni, e se altri, ecc.; è rappresentato al campione del comune di Grosseto dalle particelle di num. 398, 770, corrispondenti alli articoli di stima 606, 603 della sezione H, per il prezzo ridotto di lire 1642 74.

La vendita avrà effetto alle condizioni contenute nel bando venale che si conserva nella cancelleria del detto tribunale.

Fatto il 9 agosto 1870.

2569 — Dott. ISIDORO FRAJESE, proc.

ISTITUTO-CONVITTO CANDELLERO

2408

In seguito alle recenti variazioni fatte dal Ministero della guerra (3 aprile 1870) al programma d'ammissione agl'istituti militari, per cui richiedesi d'or innanzi o l'attestato di licenza ginnasiale, ovvero quello d'ammissione all'Istituto Tecnico, il direttore ha provveduto a questo bisogno aggiungendo agli attuali corsi le scuole tecniche pel conseguimento di detto attestato; più il 1° anno dell'Istituto Tecnico.

Tale provvedimento fu anche preso nell'intento di aprire la via alla carriera civile, e segnatamente a quella d'ingegnere, a quei giovani che, o per inabilità fisica o per altre circostanze, abbandonassero il proposito d'intraprendere la carriera militare.

Per tal modo l'Istituto Candellero, che per l'addietro era esclusivamente destinato agli aspiranti ad istituti militari, accetterà d'or innanzi, sia come allievi interni, sia come esterni, anche giovani che intendessero applicarsi alla carriera dell'ingegnere civile, al commercio, ad impieghi pubblici, ecc.

(3ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il Consiglio Superiore della Banca in tornata d'oggi ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia per il giorno 24 del prossimo venturo agosto, ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim* Manin, sul Canal Grande, onde procedere, a termini dell'art. 51 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede predetta.

Firenze, 20 luglio 1870.

2302

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PADOVA

Essendo riuscito deserto l'incanto che doveva oggi aver luogo per la sottoindicata provvista, si notifica che nel giorno 18 agosto corrente, alle ore 12 meridiane, in Padova, nell'ufficio d'Intendenza militare, situato in Santa Giustina, piazza Vittorio Emanuele, e avanti il capo dell'ufficio stesso, si procederà ad un secondo incanto a partiti segreti, per la

Provvista di quintali 10,500 di grano

occorrente per il panificio militare di Padova, alle condizioni qui appresso descritte.

Designazione dei magazzini in cui deve essere consegnato il grano	Grado da appaltarsi: Qualità del genere	Quantità in quintali	Divisa in lotti di quintali: Numero	Cadauno	Prezzo stabilito per ogni quintale	Somma per la cauzione di cadaun lotto	Epoche stabilite per le consegne da farsi in 3 rate uguali
Padova	Nostrale	10500	105	100	L. 30	L. 200	La consegna dovrà effettuarsi in tre rate uguali, la 1ª entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. La seconda rata dovrà effettuarsi parimenti in dieci giorni, coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna. La 3ª rata di seguito come per la 2ª rata.

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nell'ufficio d'Intendenza militare suddetto e negli altri uffici d'Intendenza militare del Regno, ed i campioni sono visibili presso questa Intendenza.

Il grano da provvedersi dovrà essere nelle condizioni stabilite dall'art. 4 dei capitoli parziali, per la prima rata del raccolto dell'annata 1869, e per le altre due rate del raccolto 1870, e della qualità secondo il campione appositamente stabilito.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento dei lotti seguirà a favore di chi nella offerta segreta avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero che servirà per base dell'asta.

Non si accetteranno i partiti contenenti le offerte, se non saranno redatti in carta da bollo da lire una, e suggellati e se saranno mancanti di firma o condizionati.

Gli aspiranti agli appalti per tali provviste, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno, prima dell'apertura dell'incanto, rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali, e delle somme sovraindicate per il lotto o per i lotti su cui vogliono far partito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare a qualunque ufficio d'Intendenza militare i loro partiti suggellati. Tali partiti non saranno tenuti in alcun conto, se non giungeranno a quest'ufficio, ufficialmente, prima dell'apertura dell'incanto, e corredati della ricevuta dello effettuato deposito provvisorio.

Si avverte che qualora i depositi venissero fatti in cartelle della rendita pubblica, le medesime non saranno accettate che per il solo prezzo del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito. Tale deposito sarà poi dai deliberatari convertito in definitivo per servire di cauzione dell'eseguimento del contratto.

Ultimato l'incanto verranno restituite agli accorrenti che non rimasero deliberatari, le ricevute da essi prodotte, ond'essere abilitati a ritirare il deposito fatto.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni cinque i fatali, ossia termine utile, per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Le spese tutte relative agl'incanti ed alla stipulazione dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria, di stampa e d'inserzione degli avvisi d'asta nella Gazzetta Ufficiale del Regno od in altri giornali, nonchè quelle per tassa di registro giusta le leggi in vigore, sono a carico dei deliberatari.

Si avverte che in questo secondo incanto, a termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, si farà luogo al deliberamento quand'anche venisse presentata una sola offerta, e questa fosse accettabile.

Padova, addì 9 agosto 1870.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di Guerra: TREANNI.

2590

Estratto.

Per pubblico contratto del dì 8 agosto 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Giovanni del fu Giovanni Momo ha venduto alla comunità di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità i seguenti beni:

Una superficie di terreno posta lungo la via del Ponte di Mezzo, dell'estensione di metri quadri 1550, a corpo e non a misura, e porzione della casa colonica faciente parte del podere al detto signor Momo, appartenente in detta località. Detti immobili sono confinati da un lato dalla via del Ponte di Mezzo, e per l'altro dalla residua proprietà Momo, salvo se altri, ecc., e sono rappresentati al catasto della comunità di Firenze, già Pellegrino, in sezione H dalle particelle 568, 569, 570, 574, 575 e 551 tutte in parte.

Il prezzo per il quale detti immobili sono stati venduti dal signor Giovanni Momo al comune di Firenze è di lire 15,030 da pagarsi insieme ai relativi frutti al detto signor Momo in tre rate annue uguali, la prima delle quali decorsi trenta giorni da quello dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e salva la prova della libertà del fondo.

2580 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto di sentenza.

Questo tribunale civile e correzionale di Firenze con sentenza del dì 20 maggio 1870 ha omologato lo stato di graduazione dei creditori di Tommaso Fanfani, e suoi autori, formato dal giudice delegato signor Domenico Cardone nel dì 19 aprile 1870, ha dichiarato decaduti da ogni privilegio ed ipoteca sugli immobili descritti nello stato di graduazione sopra indicato i creditori non comparsi, ed ha ordinato la spedizione delle note di collocazione a favore dei creditori utilmente collocati con quanto altro, ecc.

Firenze, li 11 agosto 1870.

Il cancelliere
2581 — SEB MAGNELLI.

Avviso

Giovanni del fu Francesco Ricci, mercante di bestiame di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, rende pubblicamente noto che non sarà per riconoscere alcuna contrattazione di bestiame di qualsivoglia specie, che su qualunque piazza, fiera o mercato venisse da chicchessia fatta a suo nome.

Firenze, 12 agosto 1870.

2587 — Dott. FRANCESCO BARDINI, proc.

Inibizione di caccia.

Il signor Giovan Domenico Pasqui, domiciliato nel comune di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, rende pubblicamente noto a tutti gli effetti voluti dal disposto dell'articolo 712 del vigente Codice civile, che ha inibito ed inibisce a chicchessia d'introdursi, senza un suo speciale permesso, nei propri fondi posti nei comuni di Pieve Santo Stefano, Caprese, Anghiari ed Orbetello all'oggetto di esercitarvi qualunque specie di caccia.

Firenze, 12 agosto 1870.

2586 — Dott. FRANCESCO BARDINI, proc.

Inibizione di caccia.

La marchesa Maddalena Bartolini Baldelli, nella sua qualità di madre, tutrice ed amministratrice dei di lei figli pupilli, valendosi delle facoltà concesse dalle veglianti leggi, rinnuova l'inibizione di cacciare nella di lei tenuta di Montozzi, posta nelle comunità di Pergine, Montevarchi, Bucine, Laterina e Terranuova Bracciolini, sia con fucile, sia con aucupio, sia con qualunque altra maniera di caccisgione, intendendo di valersi del rigore delle leggi medesime contro i trasgressori.

Firenze, li 11 agosto 1870.

Marchesa BARTOLINI BALDELLI
2582 — nata STROZZI.

Avviso.

Il dottor Luigi Ciani, possidente e legale dimorante a Rocca San Casciano, con sua comparsa del dì 10 agosto 1870 ha chiesto al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano la nomina di un perito per devenire alla stima dei seguenti stabili attinenti al sacerdote don Filippo del fu Domenico Almerigi, possidente e parroco alla chiesa delle Chiesole, comune di Galeata, cioè:

1° Una casa posta nel popolo di Santa Marina, comune di Galeata, composta di più ambienti ad usi diversi, con orto e resedi, cui confina: 1° Giorgi da più lati, 2° strada pubblica, o se altri, salvo ecc., rappresentata ai libri estimali di detta comune dalle particelle catastali di num. 257, 258, 255, 256 sezione A, con rendita imponibile di lire 8 03.

2° Altra casa posta nel Borgo di Galeata, comune di detto luogo, composta di più ambienti ad usi diversi, cui confina: 1° strada pubblica, 2° Mortani da più lati, 3° Paradisi Sabina vedova Albertini, 4° Albertini Luigi e fratelli, o se altri, salvo, ecc., rappresentata ai libri estimali di detta comune dalla particella catastale di numero 833, sezione C, con rendita imponibile di lire 49 61.

Da espropriarsi a danno di detto don Filippo Almerigi nei modi di ragione all'effetto di ottenere pagamento di un di lui credito ipotecario, iscritto sugli stabili predetti, nel relativo giudizio di graduatoria da instaurarsi avanti il tribunale surriferito in ordine al precetto esecutivo del dì 8 luglio decorso, debitamente trascritto all'uffizio delle ipoteche di Modigliana.

Fatto li 11 agosto 1870.

2583 — Dott. LUIGI CIANI, proc.

Avviso.

Basilio Lombardi, possidente nel comune di Pontassieve, nel popolo di Santa Brigida, inibisce a Emilio Misuri e Sebastiano Degl'Innocenti la contrattazione ossia la compra e vendita di qualunque sorta di bestiame che detti Misuri e Degl'Innocenti, come lavoratori al podere di Stanica, nel popolo di Santo Stefano a Nacone, di proprietà di esso Lombardi, facessero per conto ed interesse del Lombardi stesso, alla pena, mancando, di esser tenuti a calcolo, a forma di legge, per annullare le loro operazioni.

2584 — BASILIO LOMBARDI.

Avviso.

2595

Massimiliano del fu Pasquale Cappugi, possidente domiciliato nel popolo di San Donnino a Castel Martini, sottoprefettura di Pistoia, pretura del secondo mandamento, denuncia per tutti gli effetti di ragione che nessuno della famiglia colonica di Valenti Bindi esso compreso, lavoratori ad un podere di proprietà dell'istante, luogo detto del Cervo, in comunità di Lamporecchio, popolo di San Donnino suddetto, ha autorità di far compra o vendita di bestiami senza l'ordine in iscritto o dello stesso signor Massimiliano Cappugi o del suo agente signor Giovanni Tognozzi, altrimenti saranno ritenute nulle tutte le contrattazioni che venissero da ciascuno della famiglia eseguite.

INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA IN PAVIA

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno di martedì 30 agosto 1870, in una delle sale della prefettura di Pavia, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo delle scorte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti della tabella e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio dell'Intendenza di finanza in Pavia.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo d'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà, a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	762 / 1	Belgioioso e Torre dei Negri	Mensa vescovile di Pavia	Boschi cedui dolci e terreno coltivo moronato detti Tagliate dei Battelli, Fornace, Tagliatino dei Merli, della Corona e Zerboni, in mappa di Belgioioso ai numeri 387, 388, 389, 390, coll'estimo di scudi 849 4 2, ed in quella di Torre dei Negri ai num. 20 1/2 sub 1, 20 1/2 sub 2, 20 1/4, 20 1/5, 20 1/6, d. 20 1/7, 70, 77, 78, 83, 84, 85, coll'estimo di scudi 1307 2 5	70 48 06	1076 20	63000 »	6300 »	3200	200	
3	762 / 3	Santa Margherita, Spessetta e Torre de'Negri	Suddetta	Podere detto Cascina Rammazzota con casa rurale di tal nome e boschi uniti detti delle Albere, Morta di Sopra, Donesino e Vallone, nella mappa del comune di Santa Margherita ai numeri 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 279, 280, 281, 282, d. 294, 296, coll'estimo di scudi 2638 1 7; in quella di Spessetta ai numeri d. 113, 113 1/2, d. 178, coll'estimo di scudi 109 3, ed in quella di Torre de'Negri al numero d. 20 1/7, coll'estimo di scudi 12	79 85 65	1220 02	84146 07	8414 61	4200	200	
7	762 e 205	Belgioioso, Torre de'Negri, Santa Margherita e Spessetta	Suddetta	Corpo di terreni nella maggior parte boschivi e in parte coltivi con due case rurali, denominate le Cascine Ramazzotta e Casoni, ed i Boschi de'Battelli, Fornace de'Merli, Corona Zerboni, Morta di Sopra e di Sotto con Lanche, delle Albere, Donisino, Vallone, dei Casoni, delle Gabbette Goriuere, delle Colonne, Ponte del Nasso, e Sabbione, distinti nelle mappe censuarie come segue: in Belgioioso ai numeri 387, 388, 389, 390, coll'estimo di scudi 849 4 2; in Torre de'Negri ai numeri 20 1/2 sub. 1, 20 1/2 sub. 2, 20 1/4, 20 1/5, 20 1/6, 20 1/7, 70, 77, 78, 83, 84, 85, coll'estimo di scudi 1319 2 5; in comune di Santa Margherita ai numeri 202, 202 1/2, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219 sub 1, 219 sub 2, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 253, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 279, 280, 281, 282, 283, 287, d. 294, 296, coll'estimo di scudi 3768 3; ed in comune di Spessetta ai numeri 110 sub 1, 110 sub 2, 110 sub 3, 110 sub 4, 111, 112, 113, 113 1/2, 114, 114 1/2, 115, 116, 116 1/2, 117, 117 1/2, 124, 125, 131, 137, 138, 150, 153 sub 1, 153 sub 2, 153 sub 3, 153 sub 4, 162, 163, 166, d. 178, 180, coll'estimo di scudi 2150 4 4	328 21 32	5014 14	255111 57	25511 16	12750	500	213

2449 — Pavia, addì 30 luglio 1870.

L'Intendente di finanza: CORTI.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA